

**COMUNE DI SOLAROLO**  
**(PROVINCIA DI RAVENNA)**

**REGOLAMENTO DELLE ENTRATE TRIBUTARIE COMUNALI**

**Approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 31 del 30.03.2016**  
**Modificato con delibera di Consiglio Comunale n. 15 del 22.03.2019**  
**Modificato con delibera di Consiglio Comunale n. \_\_ del \_\_\_\_\_**

## **INDICE**

### **CAPO I° Disposizioni generali**

Art. 1 - Scopo del Regolamento .....	pag. 3
Art. 2 - Contenuto del Regolamento.....	pag. 3

### **CAPO II° Diritto di interpello**

Art. 3 - Interpello.....	pag. 4
Art. 4 - Procedimento e modalità di esercizio dell'interpello.....	pag. 4
Art. 5 - Effetti dell'interpello.....	pag. 4

### **CAPO III° Autotutela**

Art. 6 - Applicazione dell'istituto dell'autotutela.....	pag. 5
Art. 7 - Presupposto per l'applicazione dell'autotutela.....	pag. 5
Art. 8 - Ipotesi di annullamento d'ufficio.....	pag. 5
Art. 9 - Oggetto dell'annullamento.....	pag. 5
Art. 10 - Limiti all'esercizio del potere di autotutela.....	pag. 5
Art. 11 - Procedimento.....	pag. 6

### **CAPO IV° Accertamento con adesione**

Art. 12 - Introduzione dell'istituto dell'accertamento con adesione.....	pag. 7
Art. 13 - Presupposto e ambito di applicazione dell'istituto.....	pag. 7
Art. 14 - Attivazione del procedimento definitorio.....	pag. 7
Art. 15 - Procedimento ad iniziativa dell'ufficio.....	pag. 7
Art. 16 - Procedimento ad iniziativa del contribuente.....	pag. 8
Art. 17 - Invito a comparire per definire l'accertamento.....	pag. 8
Art. 18 - Atto di accertamento con adesione.....	pag. 8
Art. 19 - Perfezionamento della definizione.....	pag. 9
Art. 20 - Effetti della definizione.....	pag. 9
Art. 21 - Riduzione delle sanzioni.....	pag. 9

### **CAPO V° Reclamo e mediazione**

Art. 22 - Oggetto .....	pag. 10
Art. 23 - Effetti .....	pag. 10
Art. 24 - Valutazione .....	pag. 10
Art. 25 - Perfezionamento e sanzioni .....	pag. 11

### **CAPO VI° Sanzioni e interessi tributari**

Art. 26 - Applicazione delle sanzioni.....	pag. 12
Art. 27 - Criteri per la determinazione delle sanzioni.....	pag. 12
Art. 28 - Determinazione dell'entità delle sanzioni.....	pag. 12
Art. 29 - Riduzione delle sanzioni in caso di adesione all'accertamento.....	pag. 14
Art. 30 - Concorso di violazioni e continuazione.....	pag. 14
Art. 31 - Adempimento spontaneo tardivo.....	pag. 15
Art. 32- Incompletezza di documenti di versamento.....	pag. 15
Art. 33 - Determinazione dell'entità degli interessi tributari .....	pag. 15
Art. 34 - Soglie minime di versamento, rimborso ed accertamento per i tributi locali	pag. 15

### **CAPO VII° Attività di riscossione**

Art. 35- Riscossione .....	pag. 16
Art. 36 - Dilazioni e rateizzazioni di pagamento .....	pag. 16

### **CAPO VIII° Disposizioni finali**

Art. 37 - Potenziamento delle risorse strumentali dell'ufficio preposto alla gestione delle entrate comunali ed incentivazione dei dipendenti .....	pag. 18
Art. 38 - Decorrenza e validità.....	pag. 18

## **Capo I**

### **Disposizioni generali**

#### **Art. 1 - Scopo del Regolamento**

Scopo del presente regolamento è di introdurre nell'ordinamento tributario del Comune una serie di istituti che mirano a semplificare l'attività di accertamento con la partecipazione dei contribuenti, a rispondere alle esigenze di efficacia e di riduzione degli adempimenti, a prevenire l'insorgenza di controversie, ad instaurare con i contribuenti rapporti improntati a principi di correttezza, collaborazione e trasparenza.

Contestualmente il regolamento intende disciplinare la riscossione delle entrate comunali tributarie con particolare riferimento alle dilazioni di pagamento dei carichi arretrati.

#### **Art. 2 - Contenuto del Regolamento**

Al fine di cui al comma 1 dell'art. 1, nell'esercizio della potestà regolamentare in materia tributaria riconosciuta dall'art. 52 del D. Lgs. 15.12.1997 n. 446 e dall'art. 50 della Legge 28.12.1997 n. 449, vengono introdotti e disciplinati i seguenti istituti:

- a) **diritto di interpello**, mediante il quale il contribuente, in vista di un adempimento tributario e prima di porlo in essere, può richiedere all'ente impositore di anticipare, il giudizio sul trattamento fiscale di una certa fattispecie o di conoscere il comportamento che, secondo l'amministrazione deve tenere in ordine all'adempimento stesso. L'istituto consente quindi al contribuente, nell'incertezza sull'interpretazione od applicazione di una disposizione tributaria del Comune, di sapere in anticipo l'avviso dell'Amministrazione e quindi di valutare alla luce di ciò il comportamento da tenere.
- b) **accertamento con adesione**, mediante il quale è possibile definire in contraddittorio con il contribuente la pretesa tributaria. Si tratta di un importante strumento che consente di perseguire l'obiettivo di una maggiore efficacia dell'azione di accertamento, di rendere più diretto e meno conflittuale il rapporto con i contribuenti a motivo anche della mitigazione delle sanzioni tributarie che vi è connesso.
- c) **autotutela**, in base alla quale l'amministrazione procede, d'ufficio, all'annullamento dei propri atti impositivi affetti da illegittimità o da infondatezza. Da ciò risulta ottimizzato il rapporto con i contribuenti e tutelato l'interesse pubblico all'equità fiscale, al buon andamento dell'azione amministrativa ed alla economicità ed efficacia della stessa.
- d) **reclamo e mediazione**, nuovi istituti attraverso i quali vengono introdotte maggiori opportunità di deflazionare il contenzioso tributario.

Costituisce altresì oggetto di disciplina regolamentare la determinazione dei criteri per l'applicazione delle sanzioni tributarie e della loro entità sulla base di quanto previsto dai Decreti Legislativi nn. 471, 472 e 473 del 18.12.1997 e dalla Legge 28.12.1997 n. 449 e ss.mm. ii. e la determinazione dell'entità degli interessi tributari, nonché le modalità di concessione di dilazioni e rateizzazioni di pagamento dei tributi arretrati.

## **Capo II**

### **Diritto di interpello**

#### **Art. 3 - Interpello**

Il diritto di interpello, disciplinato a livello legislativo dall'art. 11 della L. 212/2000, trova applicazione anche con riferimento ai tributi comunali secondo le disposizioni di legge e del presente regolamento.

I soggetti legittimati, così come individuati dall'art. 2 comma 1 del D.Lgs. 156/2015, possono interpellare il Comune per ottenere una risposta riguardante fattispecie concrete e personali relative all'applicazione di tributi locali nelle ipotesi di cui all'art. 11 comma 1 della L. 212/21000.

La presentazione dell'istanza non ha effetto sulle scadenze previste dalla disciplina tributaria.

#### **Art. 4 - Procedimento e modalità di esercizio dell'interpello**

Il procedimento si attiva con la richiesta scritta da parte del contribuente (o altro soggetto legittimato) indirizzata al Comune.

La richiesta deve essere presentata entro il termine di cui all'art. 2 comma 2 del D.Lgs. 156/2015 e contenere gli elementi indicati dall'art. 3 del medesimo D. Lgs.156/2015.

L'istruttoria dell'interpello è effettuata ai sensi dell'art. 4 del D.Lgs. 156/2015.

Sono inammissibili le istanze di interpello rientranti nelle casistiche di cui all'art. 5 del D.Lgs. 156/2015.

#### **Art. 5 - Effetti dell'interpello**

L'esercizio del diritto di interpello da parte del contribuente impone al Comune di dare risposta scritta e motivata entro i termini specificatamente previsti dall'art. 11 della L. 212/2000.

Ai sensi dell'art. 11 comma 3 della L. 212/2000:

- a) quando la risposta non è comunicata al contribuente nel termine sopra previsto, il silenzio equivale a condivisione, da parte del comune, della soluzione prospettata dal contribuente nell'interpello;
- b) gli atti, anche a contenuto impositivo o sanzionatorio difformi dalla risposta, sono nulli. Tale efficacia si estende ai comportamenti successivi del contribuente riconducibili alla fattispecie oggetto di interpello, salvo rettifica della soluzione interpretativa da parte del comune con valenza esclusivamente per gli eventuali comportamenti futuri dell'istante.

Il parere reso è privo di effetti in caso di incompletezza o di difetto di corrispondenza al vero di elementi e circostanze indicati nell'atto di interpello e rilevanti ai fini della pronuncia.

La presentazione di un'istanza di interpello, ai sensi dell'art. 11 comma 5 della L. 212/2000, non ha effetto sulle scadenze previste dalle norme tributarie, né sulla decorrenza dei termini di decadenza e non comporta l'interruzione o sospensione dei termini di prescrizione.

Le risposte alle istanze di interpello rese dal comune non sono impugnabili, secondo quanto previsto dall'art. 6 del D.Lgs. 156/2015.

## **Capo III Autotutela**

### **Art. 6 - Applicazione dell'istituto dell'autotutela**

Il Comune applica nella gestione dei propri tributi l'istituto dell'autotutela sulla base dei principi stabiliti dalla Legge 287/92 (art. 68), dalla Legge 656/94 (art. 2 quater) e dal Decreto del Ministero delle Finanze 11/2/1997 n. 37, nonché delle successive disposizioni del presente capo.

L'esercizio corretto e tempestivo dell'autotutela costituisce doveroso canone di comportamento per l'Ufficio che procederà all'annullamento totale o parziale dell'atto tutte le volte in cui, con valutazione obiettiva ed imparziale, riconosca che l'atto stesso sia affetto da illegittimità o da infondatezza.

### **Art. 7 - Presupposto per l'applicazione dell'autotutela**

Il presupposto per l'esercizio del potere di autotutela è dato dalla congiunta sussistenza di un atto riconosciuto illegittimo od infondato e da uno specifico, concreto ed attuale interesse pubblico alla sua eliminazione. Nella soggetta materia tale interesse sussiste ogni qualvolta si tratti di assicurare che il contribuente sia destinatario di una tassazione in misura giusta e conforme alle regole dell'ordinamento o di soddisfare l'esigenza di eliminare per tempo un contenzioso inutile ed oneroso.

### **Art. 8 - Ipotesi di annullamento d'ufficio**

Le ipotesi in cui è possibile procedere all'annullamento in via di autotutela sono quelle esemplificate nell'art. 2 del citato D.M. del 11/2/1997 n. 37, e quindi in caso di:

- errore di persona
- errore logico o di calcolo
- errore sul presupposto del tributo
- doppia imposizione
- mancata considerazione di pagamenti regolarmente eseguiti
- mancanza di documentazione, successivamente sanata non oltre i termini di decadenza
- errore materiale del contribuente, facilmente riconoscibile.

### **Art. 9 - Oggetto dell'annullamento**

Oggetto di annullamento in via di autotutela possono essere non solo gli atti di imposizione tipici (avvisi di accertamento) o quelli di irrogazione delle sanzioni tributarie ma in genere tutti gli atti che comunque incidono negativamente nella sfera giuridica del contribuente.

### **Art. 10 - Limiti all'esercizio del potere di autotutela**

Il potere di annullamento in via di autotutela incontra un limite nell'esistenza di una sentenza passata in giudicato favorevole all'Amministrazione che disponga sul punto.

Costituisce altresì causa ostativa all'esercizio del potere di annullamento la circostanza che un atto, per quanto illegittimo abbia esplicato senza contestazioni i propri effetti per un periodo di tempo adeguatamente lungo e si sia quindi in presenza di situazioni irrevocabili ed esauritesi nel tempo.

Le situazioni sotto riportate non costituiscono invece limite all'esercizio del potere di autotutela e quindi verificata la ricorrenza dei relativi presupposti si procede all'annullamento anche se:

- l'atto è divenuto ormai definitivo per avvenuto decorso dei termini per ricorrere;

- se il ricorso è stato presentato ma respinto con sentenza passata in giudicato per motivi di ordine formale (inammissibilità, irricevibilità, improcedibilità, ecc.);
- vi è pendenza di giudizio;
- non è stata prodotta in tal senso alcuna istanza da parte del contribuente.

#### **Art. 11 - Procedimento**

Il potere di annullamento in via di autotutela spetta al funzionario competente ad emettere l'atto che viene annullato e va esercitato con l'osservanza delle forme richieste per l'emanazione dell'atto stesso.

Per l'avvio del procedimento non è necessario alcun atto di iniziativa del contribuente, la cui eventuale sollecitazione in tal senso non determina alcun obbligo giuridico di provvedere e tanto meno di provvedere nel senso prospettato del richiedente.

Il provvedimento di annullamento così come quello di rigetto dell'istanza del contribuente vanno comunicati all'interessato. Se è pendente ricorso, l'atto di annullamento va trasmesso anche all'organo giurisdizionale per la conseguente pronuncia di cessazione della materia del contendere.

## **Capo IV**

### **Accertamento con adesione**

#### **Art. 12 - Applicazione dell'istituto dell'accertamento con adesione**

L'accertamento dei tributi comunali può essere definito con adesione del contribuente sulla base dei criteri dettati dal D.Lgs. 19/6/1997 n. 218 e secondo le disposizioni seguenti.

#### **Art. 13 - Presupposto ed ambito di applicazione dell'istituto**

Il ricorso all'accertamento con adesione presuppone la presenza di materia concordabile e quindi di elementi suscettibili di apprezzamento valutativo per cui esulano dal campo applicativo dell'istituto le questioni cosiddette "di diritto" e tutte le fattispecie nelle quali l'obbligazione tributaria è determinabile sulla base di elementi certi.

La definizione in contraddittorio con il contribuente è limitata agli accertamenti e non si estende agli atti di mera liquidazione dei tributi conseguente all'attività di controllo formale delle dichiarazioni.

L'accertamento può essere definito anche con l'adesione di uno solo degli obbligati. La definizione chiesta ed ottenuta da uno degli obbligati, comportando il soddisfacimento dell'obbligo tributario, estingue la relativa obbligazione nei confronti di tutti i coobbligati.

In sede di contraddittorio l'ufficio deve compiere una attenta valutazione del rapporto costo-benefici della operazione tenendo conto della fondatezza degli elementi posti a base dell'accertamento nonché degli oneri e del rischio di soccombenza in un eventuale ricorso.

In ogni caso resta fermo il potere-dovere dell'ufficio di rimuovere nell'esercizio dell'autotutela gli atti di accertamento rivelatisi infondati o illegittimi.

#### **Art. 14 - Attivazione del procedimento definitorio**

Il procedimento definitorio può essere attivato:

- a) a cura dell'ufficio, prima della notifica dell'avviso di accertamento.
- b) su istanza del contribuente, subordinatamente all'avvenuta notifica dell'avviso di accertamento.

#### **Art. 15 - Procedimento ad iniziativa dell'Ufficio**

L'Ufficio in presenza di situazioni che rendono opportuno l'instaurazione del contraddittorio con il contribuente ad accertamento formato, ma prima della notifica dell'avviso di accertamento, invia al contribuente stesso un invito a comparire, da comunicare con lettera raccomandata o mediante notifica, con l'indicazione della fattispecie tributaria suscettibile di accertamento nonché del giorno e del luogo della comparizione per definire l'accertamento con adesione.

Le richieste di chiarimenti, gli inviti ad esibire o trasmettere atti e documenti, l'invio di questionari per acquisire dati e notizie di carattere specifico ecc., che il Comune, ai fini dell'esercizio dell'attività di liquidazione e accertamento, può rivolgere ai contribuenti, non costituiscono invito ai sensi del precedente comma per l'eventuale definizione dell'accertamento con adesione.

La partecipazione del contribuente al procedimento, nonostante l'invito, non è obbligatoria e la mancata risposta all'invito stesso non è sanzionabile così come l'attivazione del procedimento da parte dell'ufficio non riveste carattere di obbligatorietà.

La mancata attivazione del procedimento da parte dell'Ufficio lascia aperta al contribuente la possibilità di agire di sua iniziativa a seguito della notifica dell'avviso di accertamento qualora riscontri, nello stesso, aspetti che possano portare ad un ridimensionamento della pretesa tributaria del Comune.

#### **Art. 16 - Procedimento ad iniziativa del contribuente**

Il contribuente al quale sia stato notificato avviso di accertamento, non preceduto dall'invito di cui all'art. 15, può formulare, anteriormente all'impugnazione dell'atto innanzi alla Commissione Tributaria Provinciale, istanza in carta libera di accertamento con adesione indicando il proprio recapito anche telefonico.

L'impugnazione dell'avviso comporta rinuncia all'istanza di definizione dell'accertamento con adesione.

La presentazione dell'istanza produce l'effetto di sospendere per un periodo di 90 giorni dalla data di presentazione dell'istanza sia i termini per l'impugnazione sia quelli di pagamento del tributo.

Entro 15 giorni dalla ricezione dell'istanza di definizione, l'Ufficio anche telefonicamente o telematicamente formula l'invito a comparire.

Con riferimento al presupposto dell'accertamento con adesione e cioè la presenza di materia concordabile (art. 13), al fine di evitare da un lato incertezze da parte dei contribuenti e dall'altro che vengano presentate istanze di definizione al solo fine di ottenere la sospensione dei termini per ricorrere e per pagare, negli avvisi di accertamento emessi viene indicato se in relazione agli stessi può essere oppure no presentata istanza di definizione concordata.

L'eventuale presentazione dell'istanza di accertamento con adesione nel caso che l'avviso rechi l'indicazione contraria, rende l'istanza presentata priva di effetto.

#### **Art. 17 - Invito a comparire per definire l'accertamento**

La mancata comparizione del contribuente nel giorno indicato con l'invito, comporta rinuncia alla definizione dell'accertamento con adesione.

Eventuali, motivate richieste di differimento avanzate dal contribuente in ordine alla data di comparizione indicata nell'invito, saranno prese in considerazione solo se avanzate entro tale data.

Delle operazioni compiute, delle comunicazioni effettuate, dell'eventuale mancata comparizione dell'interessato e dell'esito negativo del concordato, viene dato atto in apposito verbale da parte del Funzionario incaricato del procedimento.

#### **Art. 18 - Atto di accertamento con adesione**

A seguito del contraddittorio ove l'accertamento venga concordato con il contribuente l'Ufficio redige in duplice esemplare atto di accertamento con adesione che va sottoscritto dal contribuente (o da suo procuratore generale o speciale) e dal Funzionario responsabile del Tributo o suo delegato.



Nell'atto di definizione vanno indicati gli elementi e la motivazione su cui la definizione si fonda, anche con richiamo alla documentazione in atti, nonché la liquidazione delle maggiori imposte, interessi e sanzioni dovute in dipendenza della definizione.

#### **Art. 19 - Perfezionamento della definizione**

La definizione si perfeziona con il versamento, entro 20 giorni dalla redazione dell'atto di accertamento con adesione, delle somme dovute con le modalità indicate nell'atto stesso.

Entro 10 giorni dal suddetto versamento il contribuente fa pervenire all'ufficio la quietanza dell'avvenuto pagamento. L'ufficio, a seguito del ricevimento della quietanza, rilascia al contribuente l'esemplare dell'atto di accertamento con adesione.

E' ammesso, a richiesta del contribuente, il pagamento in forma rateale quando la somma dovuta supera € 2.582,00. Il tal caso il pagamento può essere effettuato in rate trimestrali in numero non superiore a otto e il versamento della prima rata deve avvenire entro il termine indicato nel comma 1. Le rate successive alla prima devono essere versate entro l'ultimo giorno di ciascun trimestre. Sull'importo delle rate successive alla prima sono dovuti gli interessi calcolati dal giorno successivo alla data di scadenza della prima rata. Entro dieci giorni dal versamento della prima rata il contribuente fa pervenire all'ufficio la quietanza dell'avvenuto pagamento.

In ogni caso di mancato pagamento anche di una sola rata:

- il contribuente decade dal beneficio della rateazione;
- l'importo non può più essere rateizzato;
- il contribuente deve provvedere al pagamento del complessivo debito residuo entro 30 giorni dalla scadenza della rata non adempiuta.

#### **Art. 20 - Effetti della definizione**

Il perfezionamento dell'atto di adesione comporta la definizione del rapporto tributario che ha formato oggetto del procedimento. L'accertamento definito con adesione non è pertanto soggetto ad impugnazione, non è integrabile o modificabile da parte dell'ufficio.

L'intervenuta definizione non esclude peraltro la possibilità per l'ufficio di procedere ad accertamenti integrativi nel caso che la definizione riguardi accertamenti parziali e nel caso di sopravvenuta conoscenza di nuova materia imponibile sconosciuta alla data del precedente accertamento e non rilevabile né dal contenuto della dichiarazione né dagli atti in possesso alla data medesima.

Qualora l'adesione sia conseguente alla notifica dell'avviso di accertamento, questo perde efficacia dal momento del perfezionamento della definizione.

#### **Art. 21 - Riduzione delle sanzioni**

A seguito della definizione, le sanzioni per le violazioni che hanno dato luogo all'accertamento si applicano nella misura di un terzo del minimo previsto dalla legge.

## **Capo V Reclamo e mediazione**

### **Art. 22 – Oggetto**

Il presente capo disciplina il procedimento amministrativo dell'istituto del reclamo e mediazione previsto dall'articolo 17 bis del D. Lgs. 546/1992 come modificato dal D. Lgs. 156/2015 e si applica alle controversie instaurate sugli atti tributari emessi dal Comune nei limiti di valore indicato dal successivo comma 2.

Ai sensi dell'articolo 17 bis del D. Lgs. 546/1992 per le controversie di valore non superiore a cinquantamila Euro, il ricorso produce anche gli effetti di un reclamo e può contenere una proposta di mediazione con rideterminazione dell'ammontare della pretesa. Il valore è determinato secondo le disposizioni di cui all'articolo 12, comma 2 del D. Lgs. 546/1992, vale a dire l'importo del tributo al netto degli interessi e delle eventuali sanzioni irrogate con l'atto impugnato. In caso di controversie relative esclusivamente alle irrogazioni di sanzioni, il valore è costituito dalla somma di queste.

### **Art. 23 - Effetti**

A seguito della presentazione del ricorso/reclamo l'ufficio trasmette al ricorrente, anche in forma telematica, una comunicazione nella quale sono indicati:

- a) l'ufficio competente;
- b) l'ufficio in cui si può prendere visione degli atti, se diverso da quello di cui alla lettera a);
- c) l'oggetto del procedimento promosso;
- d) il responsabile del procedimento competente alla valutazione del reclamo e della proposta di mediazione e all'adozione dell'atto finale;
- e) la data entro la quale deve concludersi il procedimento.

Il ricorso non è procedibile fino alla scadenza del termine di novanta giorni dalla data di notifica, termine entro il quale deve essere conclusa la procedura di cui al presente articolo. Si applica la sospensione dei termini processuali nel periodo feriale.

Il termine per la costituzione in giudizio del ricorrente decorre dalla scadenza del termine di cui al comma 2 del presente articolo.

La riscossione e il pagamento delle somme dovute in base all'atto oggetto di reclamo sono sospesi fino alla scadenza del termine di cui al comma 2 del presente articolo, fermo restando che in caso di mancato perfezionamento della mediazione sono dovuti gli interessi nella misura prevista dalle singole leggi d'imposta.

La sospensione della riscossione non opera con riferimento alle istanze improponibili ossia che non rientrano nell'ambito di applicazione dell'articolo 17 bis del D. Lgs. 546/1992.

### **Art. 24 – Valutazione**

L'Ufficio, se non intende accogliere il reclamo o l'eventuale proposta di mediazione, formula una propria proposta avuto riguardo:

- all'eventuale incertezza delle questioni controverse;
- al grado di sostenibilità della pretesa;
- al principio di economicità dell'azione amministrativa.

Entro il termine di 90 giorni dalla presentazione del ricorso, l'ufficio procedente adotta e trasmette il provvedimento nel quale indica l'esito del procedimento che può concludersi con:

- a) l'accoglimento totale del reclamo;
- b) la definizione della proposta di mediazione, anche promossa dall'ufficio, mediante l'adozione di un accordo;
- c) il rigetto del reclamo e le ragioni della mancata proposta di mediazione da parte dell'ufficio;
- d) il rigetto del reclamo e della proposta di mediazione del contribuente, nonché le ragioni della mancata proposta di mediazione da parte dell'ufficio.

Al fine di agevolare la definizione della controversia, l'ufficio può invitare il contribuente a trasmettere memorie o altri documenti utili nonché convocare un incontro, anche su istanza del contribuente.

#### **Art. 25 – Perfezionamento e sanzioni**

Nelle controversie aventi ad oggetto un atto impositivo o di riscossione, la mediazione si perfeziona con il versamento, entro il termine di venti giorni dalla data di sottoscrizione dell'accordo tra le parti, delle somme dovute ovvero della prima rata.

Per il versamento delle somme dovute si applicano le disposizioni, anche sanzionatorie, previste per l'accertamento con adesione dall'articolo 8 del decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218.

A richiesta dell'interessato, se le somme dovute superano € 5.000,00 è ammesso il pagamento in rate trimestrali in numero non superiore a otto. Il versamento della prima rata deve avvenire entro il termine indicato nel comma 1 del presente articolo. Le rate successive alla prima devono essere versate entro l'ultimo giorno di ciascun trimestre. Sull'importo delle rate successive alla prima sono dovuti gli interessi calcolati dal giorno successivo alla data di scadenza della prima rata. Entro dieci giorni dal versamento dell'intero importo o di quello della prima rata il contribuente fa pervenire all'ufficio la quietanza dell'avvenuto pagamento.

Nelle controversie aventi per oggetto la restituzione di somme la mediazione si perfeziona con la sottoscrizione di un accordo nel quale sono indicate le somme dovute con i termini e le modalità di pagamento.

L'accordo costituisce titolo per il pagamento delle somme dovute al contribuente.

Le sanzioni amministrative si applicano nella misura del trentacinque per cento del minimo previsto dalla legge.

## **Capo VI**

### **Sanzioni e interessi tributari**

#### **Art. 26 - Applicazione delle sanzioni**

All'applicazione delle sanzioni provvede il funzionario responsabile della gestione dei tributi, al quale competono tutte le attività inerenti l'esercizio della funzione.

L'entità della sanzione applicabile è quella determinata in via generale per ogni specie di violazione nel successivo articolo 28.

Il predetto funzionario può graduare, anche in misura diversa da quella regolamentata, nel rispetto dei minimi e massimi edittali, l'entità della sanzione con riferimento alla condotta dell'autore della violazione, all'opera da questi svolta per l'eliminazione o l'attenuazione delle conseguenze nonché alla sua personalità e alle condizioni economiche e sociali, motivandone le ragioni.

#### **Art. 27 - Criteri per la determinazione delle sanzioni**

L'entità delle sanzioni per le diverse specie di violazioni viene determinata, entro i limiti minimi e massimi stabiliti dalla legge, sulla base dei seguenti criteri:

- applicazione della sanzione in misura intermedia tra il minimo e il massimo previsti dalla legge nei casi in cui la violazione concreti un fatto di evasione (omessa presentazione della dichiarazione o denuncia o presentazione di denuncia infedele);
- applicazione della sanzione nel minimo stabilito dalla legge in caso di violazioni formali che non incidono sulla determinazione del tributo;
- applicazione della sanzione in misura superiore al minimo per le violazioni a norme che impongono ai contribuenti un obbligo di collaborazione (mancata restituzione di questionari o loro incompleta o infedele compilazione, mancata esibizione o trasmissione di atti e documenti ecc.);
- mitigazione delle sanzioni nei casi di adempimento spontaneo tardivo effettuato oltre i termini previsti per il ravvedimento dall'art. 13 del D.Lgs. 472/1997;
- aggravamento delle sanzioni in casi di recidiva;
- riduzione della sanzione applicabile nell'ipotesi che esista manifesta sproporzione tra l'entità del tributo cui la violazione si riferisce e la sanzione applicabile;
- applicazione di aumenti diversificati in caso di concorso di violazioni e continuazione, in rapporto al numero di disposizioni violate o violazioni formali della medesima disposizione.

#### **Art. 28 - Determinazione dell'entità delle sanzioni**

L'entità delle sanzioni per le diverse specie di violazioni relative a ciascun tributo è determinata come in appresso:

### **IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA' E DIRITTO SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI**

#### **VIOLAZIONI**

- a) omessa presentazione della dichiarazione
- b) dichiarazione infedele
- c) errori od omissioni che attengono ad elementi non incidenti sulla determinazione dell'imposta o diritto (c.d. errori formali)

#### **SANZIONI**

- a) 150% dell'imposta o del diritto dovuto con un minimo di € 51,00
- b) 75% della maggiore imposta o diritto dovuto
- c) € 51,00

### **TASSA PER L'OCCUPAZIONE DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE**

#### **VIOLAZIONI**

- a) omessa presentazione della denuncia
- b) dichiarazione infedele
- c) errori od omissioni che attengono ad elementi non incidenti sulla determinazione della tassa (c. d. errori formali)

#### **SANZIONI**

- a) 150% della tassa dovuta con un minimo di € 51,00
- b) 75% della maggiore tassa dovuta
- c) € 51,00

### **IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI (ICI)**

#### **VIOLAZIONI**

- a) omessa presentazione della dichiarazione o denuncia
- b) dichiarazione o denuncia infedele
- c) errori od omissioni che attengono ad elementi non incidenti sull'ammontare della imposta
- d) mancata esibizione o trasmissione di atti e documenti, ovvero la mancata restituzione di questionari nei sessanta giorni dalla richiesta o per la loro mancata compilazione o compilazione incompleta o infedele

#### **SANZIONI**

- a) 150% del tributo dovuto con un minimo di € 51,00
- b) 75% della maggiore imposta dovuta
- c) € 51,00
- d) € 103,00

### **IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU) art. 8 e art. 9 D.Lgs. 23/11 e art. 13 D.L. 201/11**

#### **VIOLAZIONI**

- a) omessa presentazione della dichiarazione o denuncia
- b) dichiarazione o denuncia infedele

- c) errori od omissioni che attengono ad elementi non incidenti sull'ammontare della imposta
- d) mancata esibizione o trasmissione di atti e documenti, ovvero la mancata restituzione di questionari nei sessanta giorni dalla richiesta o per la loro mancata compilazione o compilazione incompleta o infedele

#### SANZIONI

- a) 150% del tributo dovuto con un minimo di € 51,00
- b) 75% della maggiore imposta dovuta
- c) € 51,00
- d) € 103,00

#### **IUC - IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU), IUC - TASSA SUI RIFIUTI (TARI), IUC - TRIBUTATO SUI SERVIZI INDIVISIBILI (TASI) - art. 1 commi 639 e ss Legge 147/13 e ss.mm.ii.**

#### VIOLAZIONI

- a) omessa presentazione della dichiarazione
- b) dichiarazione infedele
- c) mancata, incompleta o infedele risposta al questionario di cui al comma 693 dell'art.1 L. 147/13, entro il termine di 60 giorni dalla notifica dello stesso

#### SANZIONI

- a) 150% del tributo dovuto con un minimo di € 50,00
- b) 75% della maggiore imposta dovuta con un minimo di € 50,00
- c) € 200,00

#### **Art. 29 - Riduzione delle sanzioni in caso di adesione all'accertamento**

Le sanzioni irrogate sono ridotte ad un terzo, in applicazione di quanto previsto dalle singole norme di legge se il contribuente non propone ricorso contro tale atto e non formula istanza di accertamento con adesione, provvedendo a pagare entro il termine per la proposizione del ricorso le somme complessivamente dovute tenuto conto della predetta riduzione. Di questa possibilità di riduzione viene reso edotto il contribuente tramite la relativa avvertenza in calce agli avvisi di accertamento.

#### **Art. 30 - Concorso di violazioni e continuazione**

In caso di concorso di violazioni e di violazioni continuate aventi carattere formale (ossia non incidenti sul calcolo o sul versamento del tributo) di cui all'art. 12 del D. Lgs. 472/1997 la sanzione viene così determinata:

- a) se le disposizioni violate ovvero se le violazioni formali della medesima disposizione sono più di due, si applica la sanzione che dovrebbe infliggersi per la violazione più grave aumentata del doppio, mentre se le disposizioni violate e le violazioni formali commesse sono in numero di due, la sanzione è aumentata di un quarto.

- b) nel caso che le violazioni in parola riguardino periodi di imposta diversi, la sanzione base viene aumentata del doppio se i periodi di imposta sono in numero di due e nella misura del triplo se i periodi di imposta sono più di due.

#### **Art. 31 - Adempimento spontaneo tardivo**

Allo scopo di incentivare gli adempimenti spontanei tardivi previsti dall'art. 13 del D.Lgs. 472/1997 oltre i limiti temporali stabiliti dalla norma stessa, le sanzioni applicabili sono ridotte del 30% se il contribuente provvede ad effettuare detti adempimenti dopo la scadenza dei termini assegnati per aversi ravvedimento ma prima che la violazione sia contestata o constatata con verbale degli organi preposti al controllo oppure siano iniziate verifiche, ispezioni, ecc. od altre attività amministrative di accertamento di cui l'interessato sia stato messo a conoscenza.

#### **Art. 32 - Incompletezza di documenti di versamento**

Nei casi in cui i documenti utilizzati per i versamenti diretti non contengono gli elementi necessari per l'identificazione del soggetto che li esegue o per l'imputazione della somma versata, si applica la sanzione amministrativa di € 103,00.

#### **Art. 33 - Determinazione dell'entità degli interessi tributari**

La misura degli interessi dovuti per rapporti di credito e debito relativi ai tributi locali è pari al tasso di interesse legale, in attesa dell'emanazione del D.M. di cui all'art.13 comma 2 del D.Lgs. 159/2015 sul "tasso unico" (di cui al medesimo art. 13 comma 1).

#### **Art. 34 - Soglie minime di versamento, rimborso ed accertamento per i tributi locali**

I tributi locali individuati all'art. 28 di questo regolamento non sono da versare se di importo pari o inferiore a 12 euro; tale importo si intende riferito al singolo tributo dovuto per l'anno e non alle singole rate di acconto. Se la singola rata di acconto è di importo pari o inferiore a 12 euro l'intero ammontare del tributo dovuto dovrà essere versato in occasione della rata successiva.

Non si procede al rimborso dei tributi locali di cui al comma precedente per somme pari o inferiori a 12 euro.

Non si procede all'emissione di atto di accertamento qualora l'ammontare dovuto comprensivo di tributo, sanzioni e interessi- non sia superiore a 12 euro, con riferimento ad ogni annualità di tributo, salvo che il credito derivi da ripetuta violazione degli obblighi di versamento del tributo stesso.

## **CapoVII**

### **Attività di riscossione**

#### **Art 35 - Riscossione**

Le modalità di riscossione delle entrate tributarie sono definite nei regolamenti che disciplinano i singoli tributi. Nel caso in cui nulla venga disposto relativamente alla riscossione si intendono applicate le norme di legge.

In ogni caso, l'obbligazione si intende assolta il giorno stesso in cui il contribuente, o chi per esso, effettua il versamento.

Per quanto riguarda la riscossione coattiva questa avviene a mezzo ruolo, in base alle disposizioni contenute nel D.P.R. n. 602/1973, e successive modifiche ed integrazioni, ovvero a mezzo ingiunzione fiscale ai sensi del Regio Decreto n. 639/1910, e successive modifiche ed integrazioni.

#### **Art. 36 - Dilazioni e rateizzazioni di pagamento**

Il Funzionario Responsabile del tributo, su richiesta motivata dell'interessato in comprovata situazione di temporanea difficoltà di ordine economico - finanziario e se trattasi di tributi arretrati, può concedere il pagamento dei medesimi in rate mensili di pari importo, fino ad un massimo di 36 rate secondo i seguenti criteri:

- a) fino ad euro 100,00 nessuna rateizzazione
- b) da euro 100,01 ad euro 500,00 fino a 12 rate mensili;
- c) da euro 500,01 ad euro 6.000,00 fino a 24 rate mensili;
- d) oltre euro 6.000,01 fino a 36 rate mensili.

E' possibile chiedere la rateizzazione contemporanea del pagamento di più atti, purché tutti attinenti al medesimo tributo e della medesima tipologia. In tal caso la rateizzazione si applica con riferimento alla somma degli importi di tutti i provvedimenti di cui si chiede la dilazione. Nel caso in cui gli atti siano relativi a tributi diversi, il contribuente dovrà presentare, per ciascun tributo, distinte domande di rateizzazione.

A prova della condizione di difficoltà economica il contribuente deve obbligatoriamente allegare alla richiesta di dilazione un'autocertificazione che attesti la situazione di temporanea difficoltà economico-finanziaria.

La domanda di rateizzazione, per le somme dovute a seguito di notifica di avviso di accertamento non ancora definitivo, deve essere presentata, con allegata la documentazione di cui al comma 3, entro i termini di definitività dell'atto (60 giorni dalla data di avvenuta notifica dell'atto). La prima rata deve essere versata, di norma, entro 60 giorni dalla notifica dell'avviso. Sulle rate successive sono calcolati gli interessi dal giorno successivo a quello di scadenza del primo pagamento.

La domanda di rateizzazione in caso di avviso di accertamento definitivo deve essere presentata, con allegata la documentazione di cui al comma 3, prima dell'avvio della riscossione coattiva. In tale ipotesi la prima rata deve essere versata entro la fine del mese successivo a quello di presentazione dell'istanza; gli interessi sono calcolati dalla data di emissione dell'avviso di accertamento. Il periodo di dilazione decorre dalla data di definitività dell'atto di accertamento, pertanto la relativa rateizzazione potrà essere accordata solo per il periodo che ancora residua rispetto al limite massimo di cui al comma 1.

La rateazione non è in ogni caso consentita:



- a) quando, e sino a quando, non sono soddisfatte le condizioni ed i requisiti di cui al comma 3;
- b) quando sono già iniziate le procedure esecutive;
- c) quando il richiedente risulta inadempiente o moroso rispetto a precedenti rateazioni o dilazioni, riferite anche a tributi diversi;

In caso di mancato pagamento della prima rata nei termini, di mancato pagamento di due rate anche non consecutive, ovvero in caso di documentazione non veritiera, il contribuente, ferma ogni ulteriore responsabilità di legge, decade automaticamente dal beneficio della rateizzazione. L'intero importo residuo comunque non versato è riscuotibile in unica soluzione e non può più essere oggetto di ulteriore rateizzazione. La riscossione del debito residuo sarà effettuata attivando gli strumenti esistenti per la riscossione coattiva. Le spese accessorie dovute per la riscossione coattiva di somme rateizzate sono in ogni caso a carico del contribuente beneficiario della dilazione.

Le rate già concesse non possono essere oggetto di rinegoziazione.

## **Capo VIII**

### **Disposizioni finali**

#### **Art. 37 - Potenziamento delle risorse strumentali dell'ufficio preposto alla gestione delle entrate comunali ed incentivazione dei dipendenti**

1. Ai sensi dell'articolo 1, comma 1091, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, una somma non superiore al 5% del maggior gettito accertato e riscosso derivante dall'attività di accertamento dell'Imposta Municipale Propria (IMU) e della Tassa sui Rifiuti (TARI) è destinata:
  - a) in parte al potenziamento delle risorse strumentali dell'ufficio preposto alla gestione delle entrate comunali;
  - b) in parte al trattamento economico accessorio del proprio personale dipendente impiegato nel raggiungimento degli obiettivi del medesimo ufficio.
2. La disciplina di dettaglio per l'attuazione di quanto disposto al precedente comma è adottata dalla Giunta, previa contrattazione decentrata, nel rispetto di tutte le condizioni imposte dalla legge.

#### **Art. 38 - Decorrenza e validità**

Il presente regolamento entra in vigore dalla data di adozione della deliberazione di approvazione da parte del Consiglio Comunale.

E' abrogato il precedente regolamento approvato con la deliberazione consiliare n. 11 del 18.01.1999 e successivamente modificato ed integrato con atti C.C. n. 20 del 25.02.1999, C.C. n. 71 del 27.10.1999, C.C. n. 22 del 20.04.2007, C.C. n. 40 del 01.08.2007 e C.C. n. 62 del 28.11.2007.